



DELIBERA
del DIRETTORE
GENERALE
Dott.ssa Maria
Beatrice STASI

COADIUVATO
dal Direttore
Amministrativo
Avv. Monica Anna
FUMAGALLI
dal Direttore
Sanitario
dott.ssa Lorella
CECCONAMI

dal Direttore
Sociosanitario
dott. Fabrizio
LIMONTA

Publicato sul sito
aziendale ATS
Il giorno
01 DIC. 2016

Per rimanervi
esposto

Il presente atto è
composto da n. 3 fogli
e 10 pagg. di allegati

n. 563 del 30 NOV. 2016

OGGETTO: Recepimento del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito distrettuale approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dell'ATS della Montagna

Su proposta del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO l'art 20 della LR 33/2009 così come modificato dalla LR 23/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33" laddove prevede che la Conferenza dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni compresi nel territorio delle ATS e si articola, come previsto dall'articolo 7 bis, in:

- a) Assemblea dei sindaci del distretto;
- b) Assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale;

ATTESO che l'art 7 bis della citata Legge prevede la costituzione in ogni ATS di un numero di distretti pari al numero delle ASST comprese nelle ATS medesime, prevedendo altresì che detti distretti siano articolati dall'ATS in ambiti distrettuali comprendenti, nelle aree montane e in quelle a scarsa densità abitativa, una popolazione minima di 25.000 abitanti;

ATTESO che con DGR X/4471 del 10.12.2015 in attuazione alla citata legge regionale è stata costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna (ATS) con sede legale a Sondrio;

DATO ATTO che in ottemperanza alla citata legge regionale i Distretti facenti capo a questa Agenzia sono i seguenti:

- Distretto Valcamonica comprendente l'area territoriale dell'ex ASL Vallecamonica e Sebino,
- Distretto Valtellina Alto Lario comprendente il territorio dell'ex ASL della Provincia di Sondrio e quello del Distretto Medio Alto Lario dell'ex ASL di Como;

RICHIAMATA la DGR X/5507 del 2 agosto 2016 " Regolamento di funzionamento della Conferenza dei sindaci, del Consiglio di rappresentanza dei sindaci, dell'Assemblea dei sindaci di distretto e dell'Assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale (a seguito di parere della commissione consiliare)" laddove dispone al punto 2 del deliberato che " *le ATS dovranno*



Segue delibera n. 563 del 30 NOV. 2016

favorire l'ampliamento degli ambiti distrettuali anche con riferimento ai Distretti delle ATS previsti dalla L.23/2015" e che venga garantita la piena rappresentatività dei Comuni sul cui territorio hanno competenza i Distretti e gli ambiti distrettuali;

RICHIAMATO altresì l'art 3 del Dlgs 502/1992 e s.m.i.;

CONSIDERATO, in ottemperanza alle sopracitate disposizioni e al fine di garantire la piena rappresentatività dell'intero territorio di competenza di questa Agenzia, che questa ATS ha inserito nel proprio Piano di Organizzazione Strategico la proposta di costituire due ambiti distrettuali nel Distretto Valtellina Alto Lario e di non prevedere alcun ambito, considerate le caratteristiche del territorio, nel Distretto Valcamonica;

DATO ATTO che detta proposta in merito ai citati ambiti distrettuali è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATS della Montagna nella riunione del 27 ottobre 2016 ove si è proceduto anche alla nomina del relativo Consiglio di Rappresentanza;

CONSIDERATO che in data 22 novembre c.a. il Consiglio di Rappresentanza dell'ATS della Montagna ha approvato il "Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito distrettuale - art 20 L.R. 33/2009 - art 7 DGR 5507/2016" da applicarsi per gli organismi dei Distretti ed ambiti distrettuali di questa Agenzia;

RITENUTO di recepire detto Regolamento che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenzia;

ACCERTATA l'attestazione del responsabile del procedimento in ordine alla completezza, alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;



Segue delibera n. 563 del 30 NOV. 2016

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. **RECEPIRE** il “Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale” approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dell’ATS della Montagna in conformità al combinato disposto degli artt. 20 della LR 33/2009 e s.m.i e 7 della DGR 5507/2016;
2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo preventivo;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia;
6. **DI INCARICARE**, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento l’Ufficio di supporto alla Conferenza dei Sindaci di questa Agenzia.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

Il Responsabile del Procedimento: dr.ssa Caterina Saracino



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE - ART.20, L.R. 33/2009 - ART.7, D.G.R. 5507/2016.

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dell'ATS della Montagna in coerenza con le disposizioni contenute negli artt.1 e 7 della D.g.r. n. 5507 del 2 agosto 2016 "*Attuazione della L.r. 23/2015: regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale (a seguito di parere della Commissione Consigliare)*"

DISPONE:

TITOLO I

ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO

Art. 1

Composizione, attribuzioni dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto

1. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni compresi nel territorio dei due Distretti dell'ATS della Montagna (Distretto Valtellina Alto Lario, Distretto Valcamonica).
2. L'Assemblea è un'articolazione organizzativa della Conferenza dei Sindaci. La sede è individuata d'intesa con il Direttore Generale della ATS della Montagna.
3. In tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale previste dalla legge, la rappresentanza del Comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
4. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto, per tramite del Consiglio Direttivo (comma 9 del presente articolo), provvede, nell'area del territorio di competenza, a:
 - a) svolgere, anche con l'ausilio delle sue articolazioni per Ambiti distrettuali, le funzioni del comitato dei Sindaci del distretto di cui all'articolo 3 *quater* del D.lgs. 502/1992;
 - b) adottare misure atte a garantire il coordinamento e l'uniformità territoriale dei singoli piani con la programmazione del Distretto, con particolare riferimento alla L.r.23/2015. Il Piano di Zona è approvato e aggiornato ai sensi della L. 328/2000 e della L.r. 3/2008;
 - c) formulare proposte e pareri, per il tramite del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, alla Conferenza dei Sindaci dandone comunicazione anche al Direttore Generale dell'ATS, in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione distrettuale dei servizi sociosanitari ed esprimere, con le stesse modalità, il proprio parere obbligatorio, entro 30 giorni, sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie.
5. La prima riunione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto è convocata dal Direttore Generale dell'ATS ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente, dal Sindaco più anziano di età.



6. Il Presidente viene eletto, nella prima seduta dell'Assemblea, a maggioranza tra i propri componenti, con votazione segreta, secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.
7. E' eletto il Sindaco, o suo delegato, che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il Sindaco del Comune, o suo delegato, con maggiore anzianità di carica; a parità di anzianità di carica, è eletto il Sindaco più anziano di età.
8. Con le stesse modalità e con distinta votazione viene eletto il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
9. L'Assemblea, ove sia prevista l'articolazione del Distretto in ambiti distrettuali, istituisce al suo interno un Consiglio Direttivo con compiti di istruttoria e di formulazione di proposte e pareri in ordine alle funzioni attribuite. Tale direttivo è presieduto e convocato dal Presidente dell'Assemblea del Distretto, ed è composto inoltre dal vice Presidente dell'Assemblea del Distretto e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dell'Ambito distrettuale ricomprese nel territorio di competenza del Distretto.
10. Il Presidente ed il vice Presidente rimangono in carica cinque anni.
11. Nei confronti del Presidente e/o del vice Presidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea.
12. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il vice Presidente svolge le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.
13. In caso di assenza, impedimento o sfiducia nei confronti sia del Presidente sia del vice Presidente, l'Assemblea dei Sindaci del Distretto è presieduta dal Sindaco più anziano di età.
14. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci con ruolo consultivo, rendendo al Consiglio parere obbligatorio, nella seduta stessa o comunque entro 30 giorni dalla richiesta, sulle tematiche all'ordine del giorno relative al territorio di sua competenza; in caso di mancata espressione del parere favorevole entro il termine predetto, lo stesso si intende acquisito.

Art. 2

Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto

1. Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione delle sedute.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Sindaci del Distretto:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di un componente del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei Sindaci, o loro delegati, che compongono l'Assemblea;
 - c) su richiesta del Presidente della Conferenza dei Sindaci;



d) su richiesta del Direttore Generale dell'ATS.

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

3. La riunione dell'Assemblea ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alle lett. b) ,c) e d) del comma 2.

4. La convocazione dei componenti, alla prima seduta ed alla seconda seduta, è disposta con avviso scritto trasmesso in via telematica ai singoli componenti almeno 7 giorni prima della seduta.

5. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire per via telematica ai singoli componenti e al Direttore Generale dell'ATS almeno ventiquattr'ore prima dell'ora fissata per la seduta.

6. L'Assemblea è convocata, di norma, presso idonei locali individuati dal Presidente dell'Assemblea in accordo con il Direttore Generale dell'ATS.

7. All'ordine del giorno vengono iscritti gli argomenti proposti:

a) dal Presidente dell'Assemblea;

b) dai Sindaci richiedenti la convocazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b);

c) dal Presidente della Conferenza dei Sindaci;

d) dal Direttore Generale dell'ATS.

8. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è inviata in via telematica a ciascun componente.

9. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a ventiquattr'ore prima della seduta, previa comunicazione per via telematica, ai componenti delle Assemblee e al Direttore Generale dell'ATS.

10. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione della documentazione ritenuta utile e indispensabile e di ottenere dal Presidente tutte le notizie ed i chiarimenti necessari.

11. Le sedute sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del Presidente dell'Assemblea, sia altrimenti stabilito.

12. L'Assemblea è validamente riunita quando è presente un numero di componenti pari alla metà più uno della popolazione dei comuni facenti parte dell'Assemblea, secondo le quote da ciascuno rappresentate.

13. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

14. In seconda convocazione, l'Assemblea è considerata valida quando è presente un numero di componenti pari a 1/3 della popolazione dei Comuni facenti parte dell'Assemblea. La seconda



convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.

15. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.

16. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.

17. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente dell'Assemblea. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.

18. Ogni proposta messa in votazione nell'Assemblea dei Sindaci del Distretto si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei Sindaci, o loro delegati, presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

19. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 3

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto partecipano senza diritto di voto:

a) il Presidente della Conferenza dei Sindaci;

b) la Direzione strategica dell'ATS e il Direttore di Distretto dell'ATS

c) il Direttore Generale ed il Direttore Sociosanitario dell'ASST competente per territorio;

2. Il Presidente convoca l'Assemblea di norma almeno una volta all'anno. In accordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, tale assemblea può coincidere anche con la riunione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 4

Funzioni di assistenza tecnico professionale e pubblicazione degli atti

1. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione degli atti dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto sono svolte dall'Ufficio Sindaci, struttura in staff alla Direzione Generale e interfaccia tecnico-operativa della Conferenza dei Sindaci dell'ATS della Montagna.

2. Delle riunioni sono redatti i verbali che devono evidenziare con chiarezza le decisioni assunte in merito ai temi all'ordine del giorno e l'esito di eventuali votazioni; copia di ciascun verbale è



trasmessa in via telematica ai componenti dell'Assemblea nonché al Presidente della Conferenza dei Sindaci. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal Responsabile dell'Ufficio Sindaci in qualità di segretario verbalizzante, dal Presidente dell'Assemblea o dal vice Presidente.

3. La documentazione pertinente l'Assemblea dei Sindaci del Distretto (ed in particolare convocazioni e verbali) fa parte del patrimonio documentale dell'ATS della Montagna e viene gestita e conservata nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

Art.5

Diritti di partecipazione dei cittadini

1. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto promuove, almeno una volta l'anno, un incontro pubblico con i cittadini in cui illustra l'attività svolta. Questa sessione, in accordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, può anche coincidere con la Conferenza dei Sindaci.

2. L'Assemblea può promuovere consultazioni, invitando a parteciparvi i cittadini dei Comuni facenti parte del Distretto, le loro organizzazioni anche sindacali, e loro espressioni associative, ivi comprese le associazioni di volontariato e di tutela di diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

TITOLO II

ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE

Art. 6

Composizione, attribuzioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni compresi nel territorio dei singoli Ambiti Territoriali in cui si articola l'ATS della Montagna.

2. L'Assemblea è un'articolazione operativa della Conferenza dei Sindaci. La sua sede è individuata d'intesa con il Direttore Generale dell'ATS.

3. In tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale previste dalla legge, la rappresentanza del Comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.

4. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale provvede, nell'area territoriale di competenza, a:

a) fornire, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.r. 33/2009, ausilio all'Assemblea dei Sindaci del Distretto nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 *quater* D.lgs 502/92, portando all'attenzione dell'Assemblea del Distretto peculiarità territoriali da considerare all'interno di un quadro complessivo di Distretto o attraverso contributi dei territori per la declinazione e approfondimento di tematiche trasversali di Distretto;



b) esprimere, all'Assemblea dei Sindaci del Distretto e al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, il proprio parere in merito alle linee di indirizzo, di programmazione e di gestione territoriale delle risorse finanziarie.

5. La prima riunione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale è convocata dal Direttore Generale dell'ATS ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente, dal Sindaco più anziano di età.

6. Il Presidente viene eletto, nella prima seduta dell'Assemblea, a maggioranza tra i propri componenti, con votazione segreta e secondo il sistema del voto capitaro.

7. E' eletto il Sindaco, o suo delegato, che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il Sindaco, o suo delegato, con maggiore anzianità di carica; a parità di anzianità di carica, è eletto il Sindaco più anziano di età.

8. Con le stesse modalità e con distinta votazione viene eletto il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

9. Il Presidente e il vice Presidente rimangono in carica 5 anni.

10. Nei confronti del Presidente e del vice Presidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea.

11. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il vice Presidente svolge le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

12. In caso di assenza, impedimento o sfiducia nei confronti sia del Presidente sia del vice Presidente, l'Assemblea dei Sindaci del Distretto è presieduta dal Sindaco più anziano di età.

13. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale partecipa di diritto al Consiglio Direttivo dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto, di cui all'art.1, comma 9.

14. Il Presidente dell'Assemblea partecipa alle sedute del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci quando le tematiche dell'ordine del giorno siano relative al territorio di sua competenza.

Art. 7

Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale

1. Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione delle sedute.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale:

a) di propria iniziativa;

b) su richiesta di 1/3 dei Sindaci che compongono l'Assemblea;

c) su richiesta del Presidente della Conferenza dei Sindaci e/o del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto;



d) su richiesta del Direttore Generale dell'ATS.

2. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

3. La riunione dell'Assemblea ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alle lett. b) ,c) e d) del comma 2.

4. La convocazione dei componenti, alla prima seduta ed alla seconda seduta, è disposta con avviso scritto trasmesso per via telematica ai singoli componenti almeno 7 giorni prima della seduta.

5. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire per via telematica ai singoli componenti e al Direttore Generale dell'ATS almeno ventiquattr'ore prima dell'ora fissata per la seduta.

6. Le Assemblee sono convocate, di norma, presso idonei locali individuati dal Presidente dell'Assemblea d'intesa con il Direttore Generale dell'ATS.

7. La convocazione con l'ordine del giorno è sottoscritta dal Presidente. All'ordine del giorno vengono iscritti gli argomenti proposti:

a) dal Presidente dell'Assemblea;

b) dai Sindaci richiedenti la convocazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. b);

c) dal Presidente della Conferenza dei Sindaci e/o dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto;

d) dal Direttore Generale dell'ATS.

8. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è inviata a ciascun componente in via telematica.

9. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione per via telematica ai componenti delle Assemblee e al Direttore Generale dell'ATS.

10. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione della documentazione ritenuta utile e indispensabile e di ottenere dal Presidente tutte le notizie ed i chiarimenti necessari.

11. Le sedute sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del Presidente dell'Assemblea, sia altrimenti stabilito.

12. L'Assemblea è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

13. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

14. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di 1/3 dei componenti. La seconda convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.



15. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.

16. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.

17. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente dell'Assemblea. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.

18. Ogni proposta messa in votazione nell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei Sindaci, o loro delegati, presenti e votanti.

19. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 8

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale partecipano senza diritto di voto:

- a. il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto;
- b. il Direttore del Distretto dell'ATS;

2. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale di norma almeno 2 volte all'anno.

Art. 9

Funzioni di assistenza tecnico professionale e pubblicazione degli atti

1. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione degli atti (anche attraverso il sito web istituzionale dell'Ambito Territoriale) dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale sono svolte dal responsabile dell'Ufficio Sindaci dell'ATS di Montagna.

2. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali che devono evidenziare con chiarezza le decisioni assunte dall'Assemblea in merito ai temi all'ordine del giorno e l'esito di eventuali votazioni; copia di ciascun verbale è trasmessa in via telematica ai componenti dell'Assemblea. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal responsabile dell'Ufficio Sindaci in qualità di segretario verbalizzante, dal Presidente dell'Assemblea o dal vice Presidente.



3. La documentazione pertinente l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale (ed in particolare convocazioni e verbali) fa parte del patrimonio documentale dell'ATS e viene gestita e conservata nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

Art. 10

Diritti di partecipazione dei cittadini

L'Assemblea può promuovere consultazioni, invitando a parteciparvi i cittadini dei Comuni facenti parte dell'Ambito distrettuale, le loro organizzazioni anche sindacali, e le loro espressioni associative, ivi comprese le associazioni di volontariato e di tutela di diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Vigilanza

Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento delle Assemblee dei Sindaci del Distretto e delle Assemblee dei Sindaci dell'Ambito distrettuale sono svolte dai rispettivi Presidenti.

Art. 12

Mozioni e interrogazioni

1. La mozione consiste in un invito rivolto al Presidente e diretto a promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza. L'iniziativa delle mozioni da sottoporre alle Assemblee spetta a qualsiasi componente.

2. Ciascun componente può presentare interrogazioni direttamente al Presidente della Conferenza e/o delle Assemblee, il quale assicura una risposta.

Art. 13

Deleghe

Ogni Sindaco può delegare a partecipare all'Assemblea dei Sindaci del Distretto o all'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale un proprio rappresentante, individuato tra gli Assessori o i Consiglieri del proprio Comune. Tale delega può essere limitata ad una sola seduta oppure permanente (salvo revoca della stessa) e coincidente con il mandato del Sindaco delegante.



Art. 14

Cessazione degli incarichi

In qualunque caso di cessazione di incarico presso il Comune da parte del Presidente, del vice Presidente delle Assemblee dei Sindaci del Distretto e delle Assemblee dei Sindaci dell'Ambito distrettuale prima della naturale scadenza del loro mandato è necessario provvedere ad una nuova elezione. Ciò è valido anche per le cariche elettive.

Art. 15

Accesso agli atti

Il diritto di accesso dei cittadini agli atti adottati dagli organismi di cui al presente regolamento è esercitato secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 16

Modifiche al regolamento

La Conferenza dei Sindaci può modificare o integrare il presente regolamento. Ogni modifica si intende approvata quando raccolga la maggioranza dei voti dei Sindaci, o loro delegati, presenti e votanti.

Art. 17

Approvazione regolamento

Il presente regolamento è esecutivo in seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci. Esso viene successivamente recepito dall'ATS della Montagna con delibera del Direttore Generale ed inviato per competenza al Presidente di Regione Lombardia.